REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1722 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2021

che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ([1]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al titolo II della direttiva (UE) 2015/2366, il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti e di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento in altri Stati membri, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.

(2) Per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, le autorità competenti dovrebbero designare punti di contatto unici. Esse dovrebbero notificare tali punti di contatto all'Autorità bancaria europea (ABE) e alle autorità competenti degli altri Stati membri, in modo che dette autorità degli altri Stati membri sappiano a chi indirizzare le loro richieste e notifiche. Le autorità competenti dovrebbero inoltre indicare le lingue in cui possono ricevere la corrispondenza dalle autorità competenti di altri Stati membri.

(3) Al fine di garantire una cooperazione uniforme ed efficiente, è opportuno introdurre e mettere a disposizione delle autorità competenti moduli standardizzati per facilitare la comunicazione al momento della richiesta e della notifica di informazioni tra le autorità competenti. Tali moduli standardizzati dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire alle autorità competenti di introdurre, su richiesta e di propria iniziativa, le spiegazioni e le informazioni pertinenti che ritengono essenziali. È auspicabile stabilire termini per evitare indebiti ritardi nella richiesta, nello scambio e nella notifica di informazioni tra le autorità competenti.

(4) Qualora le autorità competenti degli Stati membri ospitanti esigano che gli istituti di pagamento situati nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte, esse dovrebbero indicare a tali istituti di pagamento la cui sede legale o centrale è situata in un altro Stato membro la lingua e i mezzi elettronici, se disponibili, con cui possono presentare le relazioni. Inoltre, per consentire all'ABE di adempiere al suo mandato di

([1]) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.